

mente la non sia diffilada, intagliata, nè lavorata over recamata, nè per piu summa che di braza sie di robba a misura di panno di seda nè altrimenti posto suso ditti vestimenti, salvo che *aut* per longo de li vestimenti, *aut* per il traverso, *videlicet* a sopraditti modi, ogni altro lavor recamo, profilo, franza et altro adornamento che dir et imaginar si possi sopra ditti vestimenti sia prohibito et expressamente bandito.

Siano bandite in tuto le pelize di le dite donne che fusseno fodrate di zibelini, lovi, cervieri, martori, armelini, le qual medesimamente non possino portar simel pelame, nè su le spale, in man, a le manege, nè in alcuno altro portamento over adornamento.

Se possino einzer dite donne *aut* portar in sbara una catena d'oro di valuta di ducati 250 et da ditta summa in zoso over una corda di *paternostri* di dita valuta al più al più di ducati 250 tra oro et manifatura, pur bolada et stimata nel officio per persona sufficiente et pratica come in altre cose è dito di sopra, excetuando sopra ditti lavori che fusseno lavorati con smalto.

Le scarpe, calze, zocoli di donne et homeni non possino esser con alcuno ricamo, intaglio, cordon, lavor di seta, argento, oro, over di altro.

Li ventagli di pene non possino haver manege salvo che di osso bianco over negro schietto senza alcun altro adornamento, nè possino portar ventoli di cordelline over altrimenti di sede di oro et de argento.

Manili a li brazi di ogni sorte di oro, argento et di ogni altra qualità siano banditi et in tutto divedati.

Li guanti lavorati di oro, argento et di seda con ferretti d'oro siano similmente divedati.

33• Et hessendo con così poco rispetto cresciute le disordinate spese che per li apparecchi de li parti delle donne, si sogliono fare, per tanto non possino le dite donne in tempo di suoi parti, tenir fornimenti da leto di valuta di sorte alcuna, nè di alcuna sorte che havessino striche d'oro di argento in tagli de alcuna sorte, nè medesimamente lenzoli, veli, cussini, di sopra leti come sopra cune, che fusseno lavorati con oro, over argento, over seda di alcuno colore. Li covertori di seda over di panno non possino esser con oro alcuno overo argento nè con striche, stratagli over balzana alcuna, nè fodrate di zibelini, martori, lovi et armelini. Et siano divedati cavedoni che fusseno con oro overo argento, overo indorati o lavorati a la damaschina, et ogni altro

ferro da foco, follo et ornamento che fusse inargentato overo dorato. Et tuti però diti fornimenti da leto, di camera et come di sopra è dechiarito se intendano banditi in ogni tempo et occorentia et in ogni casa senza contradiction alcuna.

Li compari de lo anello non possino presentare le spose di presente di qualità et sorte che esser si voglia, et perchè è anche introduta una pessima consuetudine che li compari et comare da cressma feno presente di molta spesa de manili et de zoglie et cadene di oro di gran valuta et altri simil lavori, per tanto sia preso: che a quelli che si farano cressmare non si possi pagare nè far presente alcuno, così da quelli che tenissero alla cressma, come da quelli et quelle che lavasseno la cressma, sotto pur le pene *inferius* contenute.

Alli nobili veramente cittadini et altri abitanti in questa terra sia divedati ziponi, veste, fagi, cappe et ogni altro habito di qual si voglia sorte, che fusseno lavorati stricati con cordoni d'oro o di argento, over simil lavori, over recamati, over fodrati di pano di seda, salvo che li ziponi, quali hessendo di veluto, raso, damasco se ben haveranno qualche taglio, senza però cordoni in disegno, over di recamo, senza franza, perilli over altro lavor, et serano fodrati di poste over di ormesini, *tantum* non se intendino divedati, et similmente le calze, calzete over calzoni che fussino con cordoni d'oro, d'argento over recamati et lavorati con franze, disegni et altro adornamento se intendino banditi; ma se diti calzoni saranno di raso et ormesin con qualche taglio solamente et cordon schietto, et se ben saranno fodrati de poste over de ormesini, non se intendino divedati, et così anche se intende prohibito ogni colar et le camise proprie che fusseno lavorate con oro, over argento; le qual tutte sopraserite et oltraserite cose divedate se intendino proibite et sbandite da non poter esser usate et portate da nobili nostri cittadini, et altri abitanti in questa terra così in casa come fuora di casa, così in questa terra come in ogni loco della Signoria Nostra senza exception di persona alcuna, salvo però a quelli nobili et altri che fusseno cavalieri et exercitassino la cavalaria a li quali *tantum* sia concesso il poter portar ori ne li vestimenti soi per ornamento et decoro del grado suo come è ben giusto et conveniente, devedandoghe però in tagli et le altre sopradite cose devedate.

Quelli veramente che contrafaranno a li sopraseriti et infrascritti ordine et parte se intendino 34 cazudi a le leze; et debano esser condenati senza